

ORDINANZA DEL PRESIDENTE N° 21 DEL 03-05-2024

Oggetto:

INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLA NAVIGAZIONE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI UNITÀ DI NAVIGAZIONE LUNGO IL TRATTO DI NAVIGLIO GRANDE RICOMPRESO TRA LA PROG. KM 28+000 IN COMUNE DI GAGGIANO E LA PROG. KM 31+000 IN LOCALITÀ BONIROLA (GAGGIANO), FINO AD ESPRESSO PROVVEDIMENTO DI REVOCA.

IL PRESIDENTE

VISTO

- la L.R. n. 6/2012 Disciplina del settore dei trasporti;
- Il R.R. n. 9/2002 Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna;
- II R.R. n. 9/2015 Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione:
- II R.R. n. 3/2015 Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate;
- Il R.R. n. 3/2010 Regolamento Regionale di Polizia Idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo;
- Il Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile approvato con DGR n. X/6037 del 19 dicembre 2016;
- Il R.R. n. 2/2019 Regolamento Regionale del Servizio di Navigazione sul sistema dei Navigli lombardi (art. 3, comma 2, lettera d-bis), legge regionale 04 aprile 2012, n.6);
- la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 194 del 28/12/2016 con la quale, tra l'altro, il Dirigente Dott. Roberto Coppola è stato nominato Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione della Rete e del Territorio;

CONSIDERATO

- che il Naviglio Grande è un canale classificato linea navigabile di Il classe sul quale le funzioni connesse alla polizia idraulica e allo svolgimento delle attività di gestione del deflusso delle acque, di erogazione delle dispense irrigue e di manutenzione ordinaria sono state conferite dalla Regione Lombardia al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi con DGR n. IX/1419 del 9 marzo 2011;

- che l'art. 57 comma 1 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 consente agli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna di esercitare poteri di vigilanza e controllo, provvedendo anche attraverso l'emissione di appositi provvedimenti per garantire la sicurezza della navigazione;
- il R.R. n. 3/2015 che disciplina la circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate ed in particolare che l'art. 6 comma 4 (circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate) prevede che, con proprio atto motivato, l'autorità competente possa interdire temporaneamente la navigazione in caso di incompatibilità con la sicurezza sulla navigazione;
- che in conformità all'art. 59 bis della L.R n. 6 del 2012 il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, in qualità di autorità che esercita le funzioni di Polizia idraulica sul Sistema dei Navigli Lombardi, è anche l'ente preposto alla gestione del demanio della navigazione;
- che in base all'art. 14 comma 1 lettera f), del vigente Statuto consortile il Presidente promuove tramite ordinanza tutte le azioni necessarie per la tutela e l'incolumità pubblica con particolare riferimento all'uso delle alzaie, banchine e alla sicurezza della navigazione;
- che il Regolamento di Organizzazione dell'Ente all'art. 7, comma 1, prevede altresì che il Presidente, per esercitare i poteri conferitigli dallo Statuto, si possa esprimere tramite ordinanza;
- che al fine di permettere l'innalzamento del livello idrometrico in presenza di una portata d'acqua inferiore a quella di competenza in caso di crisi idrica e consentire così l'erogazione delle dispense irrigue all'interno delle bocche "alte" di derivazione situate sul Naviglio Grande in Comune di Gaggiano a valle della prog.km 28+000, il Consorzio Est Ticino Villoresi ha provveduto a modificare l'esistente sbarramento temporaneo costituito da blocchi di calcestruzzo e pietrame e presente alla progr. Km. 30+770;
- che dal punto di vista della navigazione, il predetto manufatto causa una considerevole diminuzione del tirante d'acqua configurandosi pertanto come un pericolo alla sicurezza e all'integrità delle unità di navigazione;
- che, pertanto, risulta necessario disporre l'interdizione temporanea della navigazione per tutte le tipologie di unità di navigazione lungo il tratto di Naviglio Grande ricompreso tra la prog. Km 28+000 in comune di Gaggiano e la prog. Km 31+000 in località Bonirola (Gaggiano) sino ad espresso provvedimento di revoca;
- considerato tutto quanto sopra, e per quanto di competenza al Consorzio, il Presidente;

ORDINA


- L'interdizione temporanea della navigazione per tutte le tipologie di unità di navigazione lungo il tratto di Naviglio Grande ricompreso tra la prog. Km 28+000 in comune di Gaggiano e la prog. Km 31+000 in località Bonirola (Gaggiano), fino all'emanazione di espresso provvedimento di revoca.
- 2. Di dare opportuna comunicazione agli Enti ed ai soggetti interessati alla suddetta disposizione.

SI AVVERTE

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza potrà essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 60,00 a un massimo di euro 600,00, ex art. 57 della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6.

Il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Direttore Area Tutela e Valorizzazione della Rete e del Territorio, Dott. Roberto Coppola.

Il presente provvedimento è impugnabile antro 60 giorni dinnanzi al TSAP.



IL PRESIDENTE

ALESSANDRO FOLLI

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia